COMUNE DI LOMAGNA
Provincia di Lecco

Allegato 2

Convenzione tra il Comune di Lomagna e [Denominazione Ente] per la realizzazione del progetto "Biblioteca Aperta" finalizzato all'apertura o al prolungamento dell'orario della biblioteca e all'organizzazione di attività culturali negli spazi della biblioteca e altri luoghi pubblici nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029

L'anno [_____], il giorno [ ] del mese di [_____] presso la sede Municipale del Comune di Lomagna, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di Lomagna, con sede legale in Via Fratelli Kennedy n. 20, C.F. 00504810136, rappresentato da Origlia Umberto, in qualità di Responsabile dell'Area Demografici Affari Generali e Welfare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. [ ] del [_____] e ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale (di seguito anche solo "Comune")

E

[Denominazione Ente], con sede legale in Via [_____] n. [__] a [_____] ([___]), C.F. [_____], iscritta al RUNTS al n. [__] in data [_____], rappresentata dal Sig. [_____] in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (di seguito anche solo "Ente attuatore partner")

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106", prevede all'art. 56, comma 1, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato", ed all'art.56, comma 2, che "Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- con delibera di Giunta comunale n. [__] del [_____] sono stati approvati i requisiti e i criteri per l'individuazione di enti del terzo settore disponibili a sottoscrivere un accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto "Biblioteca Aperta" finalizzato all'apertura o al prolungamento dell'orario della biblioteca e all'organizzazione di attività culturali negli spazi della biblioteca e altri luoghi pubblici nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029 e lo schema di convenzione;

- con determinazione n. [__] del [_____] si è disposto di avviare, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e in coerenza con le Linee Guida di cui al D.M. n. 72 del 31/03/2021, il procedimento finalizzato all'indizione di procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del progetto "Biblioteca Aperta" finalizzato all'apertura o al prolungamento dell'orario della biblioteca e all'organizzazione di attività culturali negli spazi della biblioteca e altri luoghi pubblici nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029 nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal [_____] al [_____] è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.lomagna.lc.it/it e all'albo pretorio on line l'Avviso pubblico che disciplina la selezione;
- con determinazione n. [__] del [_____], a conclusione della procedura comparativa, è stata individuata l'organizzazione/associazione [_____] per la stipula dell'accordo negoziale in parola;

Tanto richiamato e premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Richiami e premesse
Comune ed Ente attuatore partner approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 - Oggetto
Oggetto della convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra Comune ed Ente attuatore partner per la gestione del progetto "Biblioteca Aperta" finalizzato all'apertura o al prolungamento dell'orario della biblioteca e all'organizzazione di attività culturali negli spazi della biblioteca e altri luoghi pubblici nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029.

Articolo 3 - Durata
La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2027 al 31/12/2029. L'accordo può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata massima non superiore a quella del contratto iniziale. L'esercizio di tale facoltà è comunicato dal Comune all'Ente attuatore partner almeno 30 giorni prima della scadenza della convenzione. È ammessa la proroga per il tempo strettamente necessario per l'indizione di una nuova procedura selettiva e l'individuazione di un nuovo contraente. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione comunale ovvero su proposta dell'Ente attuatore partner con apposito atto integrativo. Decorso il primo anno di convenzione, è facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 120 giorni.

Articolo 4 - Caratteristiche e modalità di svolgimento del servizio
In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale della collaborazione dell'Ente attuatore partner per la gestione del progetto "Biblioteca Aperta" finalizzato all'apertura o al prolungamento dell'orario della biblioteca e all'organizzazione di attività culturali negli spazi della biblioteca e altri luoghi pubblici nel periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2029. L'Ente attuatore partner garantisce che i volontari impiegati nelle attività/servizi convenzionati abbiano i requisiti necessari e ne garantisce la formazione necessaria; ad essi lo stesso comunica tutte le informazioni circa l'organizzazione e la gestione degli interventi, affinché possano svolgere al meglio i compiti affidati. L'Ente attuatore partner garantisce l'osservanza da parte dei volontari della normativa vigente sulla riservatezza dei dati e delle informazioni relative agli utenti, nonché la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio. La titolarità del servizio permane

in capo al Comune che fissa i criteri per l'erogazione. Le prestazioni di cui al presente accordo dovranno essere garantite nella giornata della domenica e nelle ulteriori fasce orarie concordate per le iniziative culturali. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non possono essere sospese o abbandonate.

Articolo 5 - Impegni dell'Ente attuatore partner

L'Ente attuatore partner si impegna a:

- realizzare gli interventi convenzionati mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali e svolgendo funzioni di coordinamento rispetto ai volontari coinvolti;
- garantire l'apertura della Biblioteca Comunale la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e almeno un giorno al mese in fascia oraria ulteriore per iniziative culturali (es. Gruppi di Lettura, presentazione libri, corsi), nonché in altre occasioni previo accordo con il Comune;
- gestire il prestito librario utilizzando il software fornito dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Lecco, secondo le indicazioni e le norme definite dal Sistema stesso. Qualora non fosse possibile utilizzare tale software, il servizio dovrà essere gestito mediante apposita registrazione cartacea dei prestiti e delle restituzioni, garantendo in ogni caso la corretta tracciabilità delle operazioni;
- organizzare Gruppi di Lettura con utilizzo della struttura della biblioteca, preferibilmente almeno una serata al mese dalle ore 21:00 alle ore 24:00;
- organizzare, in collaborazione con Assessorati e Consulte Comunali, presso gli spazi di cui all'art. 6 o in modalità virtuale, conferenze, laboratori artistici, cineforum, ricerche, corsi, visite guidate, viaggi culturali e consegna a domicilio dei libri per particolari fasce di popolazione;
- garantire momenti di animazione rivolti alla cittadinanza svolti dai propri aderenti, concordando eventuali ulteriori iniziative con il Comune, in capo al quale restano i rapporti contrattuali con altri Enti o Associazioni;
- mettere a disposizione un numero adeguato di volontari in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, garantendo la continuità delle attività programmate e dando immediata comunicazione al Comune di eventuali interruzioni per giustificato motivo;
- comunicare i giorni e gli orari di presenza per le attività periodiche, nonché ogni eventuale variazione durante l'anno tramite PEC indirizzata all'Ufficio Cultura e Sport;
- comunicare al Comune il nome e i recapiti del proprio referente per la gestione del rapporto convenzionale e trasmettere l'elenco aggiornato dei volontari impiegati, precisandone generalità e qualifica personale;
- predisporre apposito tesserino personale di riconoscimento per ogni volontario impegnato nel servizio e far sottoscrivere ai volontari il documento sul rispetto della normativa sulla privacy;
- osservare e far osservare ai propri volontari le norme della presente convenzione, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le direttive fornite dagli uffici comunali e dal Sistema Bibliotecario Provinciale, garantendo comportamenti corretti e consoni al senso di civica educazione;
- stipulare idonea polizza assicurativa per i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi, fornendone copia al Comune prima dell'avvio delle attività ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- partecipare, tramite il proprio Responsabile, agli incontri di verifica con il Comune;
- redigere una Relazione a Preventivo delle attività, trasmettere a conclusione di ogni anno solare una relazione illustrativa del servizio svolto (evidenziando eventuali criticità e azioni di miglioramento), e presentare entro trenta (30) giorni dalla scadenza della convenzione una relazione conclusiva delle attività.

Articolo 6 - Impegni del Comune
Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione a titolo non oneroso la Biblioteca, la sala lettura, tutte le altre sale poste nell'immobile di Via Roma n. 2 (compreso l'appartamento ex Lomagna Amica), il centro polifunzionale di Via S. Pellico e i parchi comunali per lo svolgimento delle attività convenzionate;
- consentire l'utilizzo dei suddetti spazi anche per le fasi preparatorie delle attività (programmazione, prenotazioni, iscrizioni) e per gli incontri statutari dell'Ente attuatore partner (Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci), nel rispetto delle necessità di altre Associazioni e delle attività gestite direttamente dall'Ente;
- fornire ai volontari le informazioni e l'assistenza necessarie per essere autonomi nella gestione dell'apertura della biblioteca;
- organizzare appositi momenti di formazione e promuovere occasioni di scambio e di aggiornamento per i volontari coinvolti, secondo modalità da concordare con l'Ente attuatore partner;
- riconoscere la possibilità di utilizzare l'attrezzatura tecnologica presente in biblioteca (es. computer e stampante) nonché di stampare volantini e manifesti avvalendosi delle strumentazioni comunali/bibliotecarie, in accordo con il personale preposto;
- pubblicizzare le manifestazioni sul proprio sito web, sul tabellone elettronico, sui tabelloni posti sul territorio comunale e sui social network;
- autorizzare l'utilizzo del logo e dei segni distintivi del Comune, previo accordo con i competenti uffici comunali circa i contenuti e le modalità di svolgimento della campagna informativa;
- verificare la corretta esecuzione delle prestazioni convenzionali;
- riconoscere all'Ente attuatore partner il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), riconducibili esclusivamente alle attività affidate con la presente convenzione, a seguito di presentazione di idonea rendicontazione secondo le condizioni di cui all'art. 7.

Articolo 7 - Rimborso spese
I volontari svolgono la loro attività a titolo gratuito e pertanto né ad essi né all'Ente attuatore partner è dovuto alcun compenso. Ai sensi degli artt. 18, 33, comma 3, e 56, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, il Comune riconosce all'Ente attuatore partner esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività convenzionate, e in particolare:

- gli oneri assicurativi relativi all'assicurazione dei volontari contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- il costo relativo alla predisposizione dei tesserini personali di riconoscimento dei volontari;
- eventuali ulteriori spese vive effettivamente sostenute, documentate e preventivamente concordate con il Comune, strettamente necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Ai fini del riconoscimento del rimborso spese, l'Ente attuatore partner presenta al Comune la rendicontazione delle attività rese e la relativa documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute. La predetta documentazione deve essere presentata via email a protocollo@comune.lomagna.lc.it allegando copia della carta d'identità del rappresentante legale, oppure a mezzo PEC a comune.lomagna.lc@halleycert.it. La liquidazione del rimborso spese verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione e della documentazione contabile. Il rimborso spese non è soggetto ad I.V.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 22.10.1972.

Articolo 8 - Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato individuati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, pena l'immediata risoluzione della convenzione.

Articolo 9 - Monitoraggio e controlli

Il Comune, in attuazione degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore, assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Ente attuatore partner attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di richiedere tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente attuatore partner. L'Ente attuatore partner è tenuto a garantire l'idoneità al servizio dei volontari e la correttezza dei rispettivi comportamenti nei confronti dell'utenza. Nel caso di accertate violazioni, con particolare riferimento ad eventuali abusi della qualifica di volontario, l'Amministrazione provvederà ad informare gli organi statutari dell'Ente attuatore partner, i quali adotteranno i provvedimenti previsti nel proprio statuto.

Articolo 10 - Responsabilità

L'Ente attuatore partner è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. È responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legati allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Ente attuatore partner ha stipulato (o si impegna a stipulare prima dell'avvio del servizio) apposita polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, e precisamente:
Polizza n. [_____] del [_____] Rilasciata da [_____] - Agenzia [_____] Quietanza del [_____] periodo [_____] nonché per la responsabilità civile verso i terzi, e precisamente: Polizza n. [_____] del [_____] Rilasciata da [_____] - Agenzia [_____] Quietanza del [_____] periodo [_____].

Articolo 11 - Trattamento dati personali

L'Ente attuatore partner è tenuto all'osservanza del decreto legislativo n. 196/2003, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".
Gli operatori dell'Ente attuatore partner sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in proprio possesso.
L'Ente attuatore partner assume l'obbligo di agire in modo che gli operatori volontari incaricati di collaborare nello svolgimento delle attività previste nel presente accordo mantengano riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, non li divulghino e non ne facciano oggetto di sfruttamento. I dati acquisiti saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto previsto da norme di legge esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna. Il Responsabile interno del trattamento è il Responsabile dell'Area Demografici Affari Generali e Welfare. L'Ente attuatore partner assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione.

Articolo 12 - Risoluzione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave e provata inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente attuatore partner, il Comune liquiderà le sole spese da questi effettivamente sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno. Entrambe le parti potranno altresì recedere per giustificato motivo. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente attuatore partner;
- interruzione non motivata delle attività oggetto della convenzione;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione;
- casi in cui l'Ente attuatore partner si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, ove applicabile;
- violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- mancata rendicontazione, ai sensi dei precedenti artt. 5 e 7.

Articolo 13 - Rinvii normativi
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti della selezione. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 14 - Controversie
I rapporti tra Comune ed Ente attuatore partner si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile). In caso di controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, le parti si impegnano a svolgere preliminarmente un tentativo bonario di risoluzione; qualora non risolta in sede bonaria, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 15 - Spese e registrazione
La presente convenzione verrà registrata esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del D.P.R. 131/1986). Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente la registrazione. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in virtù del disposto dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017.
Le parti dichiarano di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiarano di accettare espressamente tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 e 14. Le parti hanno letto la presente convenzione e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, e in segno di piena e incondizionata accettazione la sottoscrivono in modalità elettronica.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Ente Attuatore Partner
Il Rappresentante legale *Documento sottoscritto digitalmente*

Per il Comune di Lomagna

Il Responsabile dell'Area Demografici Affari Generali e Welfare
Dott. Umberto Origlia *Documento sottoscritto digitalmente*